



COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

Servizio tesoreria c.c.p. 15897952

Cod. Fisc. 82001950870

Tel. 095/662323, 095/662060, fax 095/662982

C.a.p. 95040

AREA 3^

- DETERMINAZIONE N. 126 DEL 48/11/2016
- REGISTRO GENERALE N. 885 DEL 21/11/2016

OGGETTO: Piano di Azione Giovani Sicurezza e Legalità PAG - Affidamento della fornitura "Targa celebrativa in bronzo **Piano Azione Giovani "Sicurezza e Legalità" (PAG) Costruzione di un impianto sportivo polivalente**", alla ditta RE DI COPPE DI PIRRUCCIO SEBASTIANO " – CUP E99B11000180006 – CIG Z1A1C17227.

IL RESPONSABILE DELL'AREA 3

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Premesso che :

- questo Ente ha presentato, a valere sull'Obiettivo Operativo 2.8 "Diffondere la cultura della legalità" del PON "Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007/2013", del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nell'ambito dell'iniziativa "IO GIOCO LEGALE", una proposta progettuale per la realizzazione di un campo polivalente coperto per la pratica delle più diffuse attività sportive di squadra (calcio a 5, pallacanestro, pallavolo) all'interno dell'area di pertinenza dell'impianto sportivo polivalente Angelina Arena sito in contrada San Nicola;
- l'Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007/2013", del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con decreto del 3/08/2011 ha ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013" la proposta progettuale

per la realizzazione di un campo polivalente coperto, in parola, giusta nota del Responsabile dell'Obiettivo Operativo 2.8 del 1/09/2011 prot. 3310;

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 84 in data 02/07/2012, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di un impianto sportivo polivalente coperto in c/da San Nicolò – PON FESR Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007/2013 – Obiettivo Operativo 2.8, per un importo dei lavori da appaltare di euro 366 115,70, di cui euro 12.880,09 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante non soggetti a ribasso, avente il seguente quadro economico:

SOMMANO I COMPLESSIVAMENTE I LAVORI	€	366.115,70
Oneri di sicurezza del cantiere	€	-12.880,09
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	353.235,61
ONERI DI SICUREZZA DEL CANTIERE	€	12.880,09
COMPLESSIVAMENTE	€	366.115,70
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
I.V.A. sui lavori il 21%		76.884,30
Competenze tecniche progettazione definitiva		15.000,00
Competenze tecniche progettazione esecutiva		7.000,00
Competenze tecniche coordinamento sicurezza		5.000,00
Competenze tecniche Direzione lavori		15.000,00
Spese pubblicazione bando		15.000,00
Spese Collaudo		5.000,00
Spese manifestazione conclusiva		3.000,00
Targa celebrativa in bronzo		1.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		142.884,30
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	509.000,00

-con contratto in data 15/05/2013 rep n° 2, registrato a Caltagirone il 22/05/2013 al n. 46 Serie 1, sono stati affidati i lavori all'impresa SPAMPINATO S.a.S. di Spampinato Felice Alessandro per l'importo contrattuale dei lavori di € 248.143,07 oltre gli oneri di sicurezza pari ad euro 12.880,09 per un totale complessivo di euro 261.063,16 al netto del ribasso d'asta del 29,7514 %;

- con Decreto del Responsabile di Obiettivo Operativo del 16/01/2014 è stato approvato il Contratto di appalto di cui sopra per l'ammontare di € 318.448,25 compresi gli oneri di sicurezza e l'I.V.A. al 22%;
- Con decreto dell'Autorità di Gestione del 27/03/2013 e con la nota del Ministero dell'Interno del 18/11/2013 prot. n. 2613 è stato disposto il trasferimento dei progetti rientranti nell'iniziativa Quadro "Io Gioco Legale" – Linea di Intervento 2.8 b) dal PON Sicurezza al Piano di Azione Giovani Sicurezza e Legalità" – Linea di Intervento 1 – "Sport e Legalità";
- Che nell'ambito del suddetto intervento questo Comune si è impegnato, anche nella fornitura della targa celebrativa in bronzo, prevedendo, tra le somme a disposizione del progetto come sopra finanziato, un importo di € 1.000,00 (euro mille/00) per la manifestazione.
- **Visto** l'art. 36, comma 2, lett. a), e l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (nuovo Codice dei Contratti);

Visto l'art. 510 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208: "Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali" e rilevato quanto segue in merito:

a) gli enti obbligati ad utilizzare, in via generale, le convenzioni Consip (o di altre centrali di committenza), ai sensi dell'art. 25 della Legge n. 448/1999, sono:

01 amministrazioni statali, centrali e periferiche;

02 istituti e scuole di ogni ordine e grado;

03 istituzioni educative ed universitarie;

04 enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016);

05 agenzie fiscali (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016);

b) gli enti locali, per converso, non sono obbligati ad utilizzare in generale le convenzioni Consip o di altre centrali di committenza;

c) infatti, l'art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone: "Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. **Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.** Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.";

d) pertanto, in termini generali, i comuni e gli altri enti locali ("restanti amministrazioni" di cui al comma 449 trascritto sopra) hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

e) tuttavia, anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:

I - in applicazione dell'art. 9, comma 3, del D.L. n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;

II - in applicazione dell'attuale art. 1, comma 512, della Legge n. 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei "beni e servizi disponibili";

III - in applicazione dell'art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, per le categorie merceologiche di:

§ energia elettrica;

§ gas;

§ carburanti rete e carburanti extra-rete;

§ combustibili per riscaldamento;

§ telefonia fissa e telefonia mobile;

f) dato atto che la fornitura oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui alla precedente lettera e);

- g) **per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni**, l'art. 1, comma 501, della Legge n. 208/2015, che ha modificato l'art. 3, comma 23-ter, del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, **si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro**, in quanto il testo della norma prevede: "Fermi restando l'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'art. 9, comma 3, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro";
- h) **l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/06 dispone: "le amministrazioni statali centrali e periferiche**, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, **per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario**, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]";
- i) ovviamente, i riferimenti alle norme del DPR n. 207/2010 sono da considerare attualmente non applicabili, a causa della loro abolizione; **in ogni caso appare permanere l'obbligo di avvalersi del MePa, come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio, a condizione, ovviamente, che la prestazione oggetto del presente provvedimento sia ricompresa nel MePA;**

- **Rilevato** che non sussiste l'obbligo di utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.) operante presso la Consip, in quanto trattasi di una fornitura il cui importo risulta inferiore a € 1.000,00 e rilevato, pertanto, che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 è possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto;
- **Stabilito** di procedere, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;
- **RITENUTO** di provvedere alla scelta del contraente, mediante affidamento diretto previa acquisizione di preventivo, ad operatore economico o soggetto adeguatamente qualificato;

Preso atto del preventivo-offerta del 17/11/2016, prot. n. 10986, della ditta RE DI COPPE DI PIRRUCCIO SEBASTIANO, con sede a Catania (CT) in Via Conte Ruggero, 34/36, P.IVA: 03358650871, che ha offerto € 778,69 (oltre IVA al 22%), per un totale complessivo di € 950,00 ;

Tutto ciò premesso,

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la normativa vigente;

Visto il Vademecum del Beneficiario versione 2 – 20/09/2013;

- Vista la Determinazione Sindacale n. 1 del 07/01/2016 con la quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di responsabilità e di posizione organizzativa e ravvisata, quindi, la propria competenza in merito;

DETERMINA

- 1) **di procedere all'affidamento diretto**, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), e dell'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, alla ditta ditta RE DI COPPE DI PIRRUCCIO SEBASTIANO, con sede a Catania (CT) in Via Conte Ruggero, 34/36, P.IVA: 03358650871, per la fornitura della targa celebrativa in bronzo "**Piano Azione Giovani "Sicurezza e Legalità" (PAG) Costruzione di un impianto sportivo polivalente "** come da preventivo-offerta di € 778,69 (oltre IVA al 22%), per un totale complessivo di € 950,00;
- 2) **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 3) **di dare atto:**
 - che l'approvazione del presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa in quanto le somme necessarie per l'espletamento del suddetto servizio sono a carico del finanziamento di cui al Decreto dell'Autorità di Gestione del 3/08/2011;
 - che i pagamenti, relativi al finanziamento dell'opera, saranno effettuati direttamente dal Ministero dell'Interno, dopo emissione di fattura indirizzata al Comune di Raddusa.
 - che al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore è delegato il Fondo di Rotazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione da parte dell'Ufficio Pagamenti della Segreteria Tecnica del PAG subordinata all'esito positivo dei controlli di primo livello. Il pagamento in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie presso il Fondo di rotazione e quindi l'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti alla mancata disponibilità delle citate risorse;
 - che le fatture debitamente vistate dal RUP con successivo provvedimento del dirigente della direzione competente saranno trasmesse all'Ufficio pagamenti Segreteria PAG per la liquidazione.
 - che è esclusa la possibilità di cessione dei crediti derivanti da contratti affidati nell'ambito dei progetti ammessi al finanziamento del PON Sicurezza.
 - Che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione

economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

- che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

dare atto, altresì,

- che il presente affidamento non dà luogo a contratto e la presente deve intendersi come atto negoziale di affidamento che avviene nella forma elettronica dello scambio di pec;
- che in ottemperanza all'art. 3 della Legge n. 136/2010, pena nullità del presente atto negoziale, che:
 - tutti i movimenti finanziari relativi all'affidamento devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati;
 - ogni pagamento deve riportare il CIG indicato in oggetto;
 - devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto art. 3 della Legge n. 136/2010;
 - la violazione delle sopra citate condizioni costituisce causa di risoluzione del presente affidamento;
 - l'inizio della prestazione è fissata con la comunicazione resa alla ditta e l'ultimazione è stabilita nei successivi trenta giorni;
 - il pagamento avverrà dopo la trasmissione della fattura elettronica, constatazione di regolare espletamento della prestazione, nonché previa acquisizione d'ufficio della liberatoria da parte di Equitalia S.p.A., se necessario, e del DURC;
- che ai sensi della Legge n. 136/2010 e D.L. n.187/2010, nonché della determinazione n. 8 del 18.11.2010 dell'AVCP, il codice CIG relativo alla presente fornitura è il seguente:
CIG Z1A1C17227;

di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

IL RESPONSABILE DELL' AREA 3^
(Geom. Cicero Antonino)

